

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(Art. 15 legge 241/1990)

TRA

Roma Capitale

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

(CREA)

Roma Capitale), con C.F. 02438750586 e **Partita IVA** _____ nella

persona del Sindaco, Prof. Roberto Gualtieri, **nato il **** a*****, domiciliato per

la carica in Piazza del Campidoglio 1, 00186 Roma;

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di

seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA

08183101008, avente sede in Via della Navicella 2/4, 00184 Roma,

rappresentato dal suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo

GAUDIO,, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

Premesso che

Roma Capitale:

- Ha tra i suoi obiettivi di sostenibilità ambientale l'abbattimento delle emissioni di CO2, anche attraverso la riforestazione urbana;
- È tra i comuni che con la Città Metropolitana di Roma partecipano al bando PNRR per la Riforestazione Urbana;
- che il Comune di Roma prevede la piantumazione di un milione di alberi a Roma nei prossimi anni, in considerazione del

	quindicesimo obiettivo dell'Agenda ONU 2030, che indica di attuare	
	politiche per una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, fermare la	
	deforestazione, promuovere il recupero delle foreste degradate,	
	aumentare le operazioni per ripotenziare la forestazione a livello	
	globale;	
	- ritiene la forestazione urbana uno strumento essenziale per	
	contrastare la presenza nell'aria di sostanze inquinanti e al tempo	
	stesso assorbire grandi quantità di CO2,	
	- ai fini della partecipazione al bando PNRR Riforestazione Urbana,	
	tramite la Città Metropolitana, ritiene necessario produrre le piante utili	
	alla riforestazione stessa;	
	Il CREA:	
	- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con	
	personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche	
	agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in	
	data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata	
	legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore	
	agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena	
	autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;	
	- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori	
	produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le	
	università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;	
	- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità	
	delle produzioni e la tutela del consumatore;	
	- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad	

organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della

Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti

territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale

o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;

- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del

turismo un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare,

forestale e della pesca;

- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del

turismo ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la

valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare

- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole,

alimentari, forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo

sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;

- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento

dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;

- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate

alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità

dei prodotti nazionali;

- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle

varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che

regolano il settore;

- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di

integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al

fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

	- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;	
	- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;	
	- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;	
	- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;	
	- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;	
	- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;	
	- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;	
	- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;	
	- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali	

accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.

11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, quali quelli della ricerca e sperimentazione in campo agroforestale, dello sviluppo delle azioni di forestazione urbana, dello studio delle interazioni tra città e ambiente e della tutela del patrimonio ambientale e forestale, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;

- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

Art. 2 - Finalità

Roma Capitale e il CREA con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni di rilancio delle azioni in favore del patrimonio agroforestale romano, attraverso azioni congiunte, progetti e cooperazioni, a

cominciare dalle iniziative riportate nell'allegato A facente parte integrante del presente Accordo, subordinatamente alla disponibilità di copertura finanziaria e di finanziamento PNRR tramite bando per la Riforestazione Urbana;

Art. 3 - Responsabilità

Roma Capitale e CREA definiranno per ogni attività i corrispondenti responsabili. Per le attività previste nell'allegato A il responsabile dell'attività per il Comune di Roma sarà il Direttore pro tempore del Dipartimento Ambiente Arch. Giuseppe Sorrentino; il responsabile dell'attività per il CREA sarà il Prof. Pier Maria Corona.

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, Il CREA e Roma Capitale si impegnano vicendevolmente all'attuazione delle iniziative dell'Allegato A, attraverso la partecipazione a specifici bandi di finanziamento, nonché ad altre iniziative che possano risultare proficue per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i

contributi dei soggetti partecipanti.

Inoltre, le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 6 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 7 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

	Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti	
	contraenti e avrà durata quadriennale.	
	Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto	
	ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.	
	L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da	
	comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla	
	stipula di un nuovo accordo.	
	In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.	
	Art. 10 - Trattamento dati personali	
	Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o	
	comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo	
	lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle	
	finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti	
	e connessi alla stipula dello stesso.	
	Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a	
	conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla	
	protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.	
	Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della	
	sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al	
	trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.	
	Art. 11 - Responsabilità	
	Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura	
	dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose	
	dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce,	
	altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente	

Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 12 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 (o 60) giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 13 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 14 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 15 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del

D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico della Parte proponente e verranno assolte in maniera virtuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, lì.....

per Roma Capitale

per il CREA

Il Sindaco

Il Presidente

Prof. Roberto Gualtieri

Prof. Carlo Gaudio